



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 170 DEL 29/03/2024

OGGETTO: Via Zampieri nel Comune di Casalecchio di Reno - Provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione di lavori di riqualificazione della piazza nel periodo compreso tra il 29/03/2024 e fine lavori

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Visto i lavori di riqualificazione della piazza presente in via Zampieri, nel Comune di Casalecchio di Reno, che la società Adopera srl ha assegnato alla ditta Cattoli srl P.IVA 02659271205 come meglio individuato in atti dalle ore 24:00 del 12/03/2024 a fine lavori;

Rilevato che:

- i lavori di riqualificazione della piazza comporteranno la riduzione temporanea degli stalli di sosta disponibili e la diversa regolamentazione degli stalli rimanenti ;

Valutato che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della piazza, viene altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

Considerata l'opportunità di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo comportanti la regolamentazione dei flussi di traffico;

Visti gli artt. 6, 7 e 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

Visto relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

Visto il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario);

Richiamato l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

Riscontrata la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 -Codice della strada, il richiedente all'uso della strada nei modi e nei termini di seguito riportati

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a partire dalle ore 00:00 del giorno 12/03/2024 a fine lavori, in via Zampieri nel Comune di Casalecchio di Reno, la regolamentazione temporanea dei flussi di traffico mediante l'istituzione :

- **in Via Zampieri piazza:**
 - di divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata;
 - di divieto di accesso dalle ore 00:00 alle ore 24:00 su tutta la piazza;
- **in via Zampieri civ. 17:**
 - di divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata, nei cinque stalli di sosta presenti;
- **in via Zampieri nel tratto compreso tra l'intersezione con via Zampieri e l'intersezione con via de' Carracci sul lato sinistro muovendo in direzione nord :**
 - di divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata;
- **in via Zampieri nel tratto compreso tra l'intersezione con via Zampieri e l'intersezione con via de' Carracci sul lato destro muovendo in direzione nord:**
 - di sosta per un periodo di novanta minuti con validità nelle sole giornate feriali dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 18;
- **in via Zampieri nel tratto compreso tra l'intersezione con via Zampieri e l'intersezione con via de' Carracci, muovendo in direzione nord :**
 - di senso unico di marcia con direzione via de' Carracci ;
- **in via de' Carracci in prossimità del civico 13 ed in continuità con il portico perimetrale alla piazza Zampieri :**
 - realizzazione di scivolo per disabile a raccordo tra il marciapiede della strada ed il porticato con idonea protezione rispetto al fronte stradale.

- Istituzione di uno stallo di sosta riservata al carico-scarico merci dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci;
- **in via Zampieri fronte civ. 17:**
 - realizzazione di n. 2 stalli di sosta per un periodo di venti minuti con validità nelle sole giornate feriali dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del **richiedente**, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta negli schemi del decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione;

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati;

DISPONE

al Direttore dei lavori della Cattoli srl , P.IVA 02659271205 **come meglio individuato in atti :**

- **l'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.7.2002, al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dei lavori;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna che notturna;
- **la collocazione** dei cartelli di divieto di sosta con rimozione almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione e 72 ore nel caso in cui una giornata di preannuncio sia festiva;
- **l'attuazione** di idonee misure di delimitazione a norma di legge del cantiere stradale tali da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno **spazio di circolazione libero** di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
- che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza;
- **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
- che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;

- che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
- **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO

Che la segnaletica di cantiere segua gli schemi dettati dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, con riguardo alle strade interessate e alle situazioni di traffico che si possono venire a creare durante l'occupazione del suolo pubblico. Che l'area sia mantenuta chiusa ai non addetti ai lavori e che provveda, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento del C.d.S.) e s.m.i. alla delimitazione con idonea recinzione e alla collocazione della segnaletica normata, adeguata alle lavorazioni suddette, e reso chiaramente percepibile e visibile anche in orario notturno. Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando con movieri e/o installazioni, permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie, sia in visibilità diurna che notturna. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili separati dall'area occupata anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che, qualora le lavorazioni terminino in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione, ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione ai lavori che vengono svolti e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia stradale in caso di qualsivoglia problematica;

INFORMA

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata;

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in

possessione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore;

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento;

Che la presente ordinanza annulla l'ordinanza nr 169 rilasciata il 29/03/2024 per mero errore materiale

COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE
MICAELA SERAFINI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)